

Il Giudice designato dal Presidente per la trattazione del procedimento cautelare sub nr. 3828/2007 avente ad oggetto richiesta di provvedimento ex art. 700 cpc presentato da:

Fiera Bolzano spa – Messe Bozen AG, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Gernot Rössler di Bolzano, per delega margine del ricorso introduttivo;

parte ricorrente

nei confronti di

Construct Data Verlag AG con sede in Ortsstrasse 54 – 2331 Vösendorf (Austria), in persona del legale rappresentante Wolfgang Valvoda, con gli avv.ti Anna Valentina Bernardi di Vicenza ed Umberto Musto di Bolzano, quest'ultimo anche quale domiciliatario, giusta delega a margine della memoria di costituzione;

parte convenuta

procedimento monolingue italiano, a seguito della adesione della parte ricorrente alla scelta della lingua italiana fatta dalla parte convenuta, come da verbale d'udienza del 31.7.2007, in forza dei poteri attribuita al proc. della ricorrente nelle delega a margine del ricorso;

sciogliendo la riserva di cui all'udienza 31.7.2007

ritenuto

la domanda oggi proposta in via cautelare da Fiera Bolzano Spa – Messe Bozen AG, si inserisce, come emerge in modo nitido dalla lettura della ampia documentazione dimessa, in un contesto di reazione, a livello nazionale ed internazionale, posto in essere da vari operatori fieristici nonché singoli espositori ed aziende nei confronti dell'attività svolta dalla convenuta Construct Data Verlag.; come detto la copiosa documentazione dimessa da parte ricorrente e la consultazione delle pagine web di molti enti fieristici nazionali (es Carrarafiere, Padova Fiere spa, Frankfurter Buchmesse) fornisce un dettagliato quadro della situazione.

Nella sostanza si sta verificando questa situazione: la convenuta ha in atto da tempo una massiccia campagna pubblicitaria attraverso la quale contatta soggetti che hanno partecipato o che sono in procinto di partecipare a manifestazioni fieristiche di livello nazionale ed internazionale, inviando loro un modulo (vedi raccolta sub doc. nr. 3 e nr. 25 di parte ricorrente) nel quale chiede la "rispedizione" del modulo al fine di garantire l'inserzione dei dati dell'espositore in relazione ad un determinato evento fieristico, in un catalogo consultabile via internet denominato "Fair-Guide",

gestito appunto da Construct Data Verlag. Il tutto nella indicata prospettiva di aumentare i contatti commerciali tra gli operatori contattati ed inseriti nel catalogo.

Il dato numerico dei contatti avviati da Construct Data Verlag è impressionante e si aggira nell'anno 2001 intorno ai 370.000 (dato confermato nelle decisioni del Garante di cui si dirà).

Il problema nasce dalla seconda parte del modulo che la convenuta invia ai soggetti contattati, in quanto esso contiene un "ordine" di inserimento dei dati del soggetto contattato, nella guida internet per un periodo triennale, il tutto ovviamente a pagamento. Le condizioni di questo contratto e quindi gli estremi dell'incarico che l'operatore commerciale, in ipotesi di adesione, si trovi a conferire a Construct Data Verlag, sono riportate a caratteri compressi nella seconda parte del documento. Ove al modulo risulti apposta da parte dell'operatore commerciale contattato anche una sottoscrizione, nello spazio appositamente contrassegnato da un segno di croce, il contratto è da ritenersi concluso e Data Verlag provvede all'invio della fattura con richiesta di pagamento.

Sono agli atti molti esempi di comunicazione con richiesta di pagamento ed anche reiterato sollecito da parte di Construct Data Verlag accompagnate da meravigliate risposte degli operatori commerciali che affermano di non aver inteso sottoscrivere alcun contratto e di aver solo restituito il modulo, ritenendolo compreso in un'iniziativa del tutto gratuita.

Tale condotta non è rimasta priva di reazione.

Sono agli atti i reiterati interventi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato a partire dal 2002 e proseguiti annualmente dal 2005 al 2007 rivolti a Construct Data Verlag. Nelle decisioni si legge chiaramente che questo tipo di attività pubblicitaria viene ritenuta ingannevole e quindi illecita, con invito a Construct Data ad interromperla, sul presupposto che il destinatario non viene ritenuto in grado di comprendere con la necessaria chiarezza se l'adesione all'inserzione nel catalogo sia gratuita o a pagamento e quindi quali siano le conseguenze sul piano contrattuale connesse con la restituzione del modulo ricevuto.

Ma vi è di più: a queste decisioni italiane si sono aggiunte le decisioni del Tribunale di Chemnitz del 4.6.2004, di Freiburg del 15.12.2003 e di Karlsruhe del 5.8.2004 (tutte allegate agli atti). Queste decisioni esprimono un concetto comune: l'attività di Construct Data ossia la proposta di inserzione nel catalogo è avvenuta ed avviene in forma ingannevole per il destinatario e quindi illecita.

Sempre per completezza ed inquadramento della vicenda è utile segnalare anche la pendenza di procedimento penale per truffa (esattamente per la medesima condotta in danno della Provincia Autonoma di Bolzano) a carico del legale rappresentante di Construct Data Verlag innanzi al Tribunale di Bolzano sub nr. 1934/05 R.G. P.M. il cui capo di imputazione è stato allegato sub nr. 12. Con il nr. 25 è stata dimessa da parte ricorrente la nuova modulistica utilizzata dalla convenuta nell'ultima campagna promozionale che porta la data di giugno 2007.

In questo contesto nasce quindi la presente vicenda processuale che ha come oggetto la richiesta da parte della ricorrente di inibizione alla convenuta dell'utilizzo della denominazione Fiera Bolzano Spa o Messe Bozen AG e dell'evento fieristico organizzato, nei moduli inviati agli operatori commerciali.

Si osserva che nei vecchi moduli utilizzati da Construct Data si leggeva a caratteri minuscoli la seguente frase sibillina *“la citata manifestazione può contenere un marchio registrato da parte dell'organizzatore o da parte di organismi pubblicitari. La denominazione della manifestazione stessa esegue esclusivamente per motivi illustrativi ed a favore del autore, senza alcuna intenzione di violare i diritti d'autore”* ; nei nuovi moduli si legge *“Fair Guide è indipendente ed obiettivo e non collegato ad alcuna organizzatore fieristico o ad altri organismi pubblicitari”*. Inoltre a caratteri molto piccoli si precisa: *“Il nome della fiera e dell'organizzazione sono citati a puro titolo informativo, senza l'intenzione di violare diritti di marchi registrati”*.

Ed è proprio questo il punto centrale della domanda azionata da Fiera Bolzano. Construct Data con tale inserzione dà atto di conoscere l'esistenza di diritti di esclusiva in relazione agli eventi fieristici ed alle denominazione dell'ente organizzatore e di non averne alcuna autorizzazione all'uso, e ciò nonostante agisce con un elemento soggettivo che dal punto di vista penale sarebbe inquadrabile perlomeno nel dolo eventuale.

Infatti a prescindere dal richiamo alla situazione complessiva in cui opera Construct Data Verlag, e di censura che tale attività ha raccolto a livello internazionale ma che riguarda comunque il rapporto tra i singoli soggetti contattati e Construct Data Verlag, ciò di cui ci si duole è l'indebito utilizzo a fini di lucro della denominazione della manifestazione fieristica per la quale è richiesta la conferma dei dati dell'espositore e della denominazione dell'ente organizzatore “Fiera Bolzano”, entrambe coperti da diritti di esclusiva.

Orbene appare del tutto evidente che Construct Data Verlag operi sfruttando tali denominazione (evento fieristico e ente organizzatore) in modo tale che il messaggio inviato al singolo operatore commerciale appaia se non direttamente inviato dall'ente organizzatore stesso, quantomeno necessario a garantire la corretta partecipazione a quell'evento, il che invece non è. Si tratta quindi dello sfruttamento di segni distintivi sotto il profilo dell'appropriazione delle denominazioni altrui per la propria attività di captazione pubblicitaria, oltretutto reiteratamente bollata come ingannevole, non solo dal Garante per la Concorrenza italiano, ma anche da Tribunali di Stati comunitari.

Vi è da considerare inoltre il discredito che indirettamente può derivare all'ente organizzatore l'evento fieristico ove associato proprio ad un tipo di pubblicità definita ingannevole.

Questo tipo di attività pare inquadrabile tra gli atti di concorrenza sleale vietati dall'art. 2598 c.c. e precisamente al nr. 1 attraverso l'uso non consentito od autorizzato di segni distintivi legittimamente appartenenti ad altri per un'attività, quale quella della compilazione di una guida degli espositori che Fiera Bolzano, legittimamente esercita in proprio in relazione alle proprie iniziative fieristiche, con uso dei propri segni distintivi.

E' inoltre inquadrabile anche nell'ipotesi di cui al nr. 3 dello stesso articolo sotto l'aspetto dell'avvalersi di un tipo di attività non conforme alla correttezza professionale (già sanzionata come ingannevole dall'autorità preposta alla relativa vigilanza) per operare in un settore identico a quello di Fiera Bolzano. Tale soggetto infatti, come detto, legittimamente gestisce il proprio catalogo e guida espositori e quindi esercita attività pubblicitaria commerciale con corretto ed esclusivo utilizzo del proprio segno distintivo e di quelli che caratterizzano gli eventi fieristici da essa organizzati.

Rispetto a queste considerazioni, parte convenuta, nel costituirsi in giudizio ha cercato di inquadrare l'attività di Construct Data sotto il mero profilo della gestione editoriale di un catalogo internet, utilizzabile come motore di ricerca per gli operatori del settore. Ha poi sottolineato come i soggetti inseriti in tale catalogo, lo abbiano fatto in seguito a conclusione di un contratto di pubblicità regolarmente sottoscritto. La difesa ha infine evidenziato la differenza di settore nel quale opera Construct Data Verlag e Fiera Bolzano ed ha contestato l'uso del marchio della ricorrente

affermando di aver solamente utilizzato la denominazione come indicazione dell'evento fieristico in relazione al quale il messaggio veniva rivolto agli espositori contattati. I moduli inviati recavano chiara l'intestazione Fair Guide, a propria volta segno distintivo registrato, non confondibile con quello della ricorrente. Mancando quindi la confondibilità tra i segni distintivi usati e con richiamo alla particolare appartenenza dei soggetti destinatari del messaggio promozionale alla categoria degli addetti al settore, come tali in grado di apprezzare la distinguibilità dei richiami, la convenuta ha chiesto il rigetto delle domande cautelari.

Ritiene il Giudicante che la valutazione complessiva delle modalità con cui Construct Data Verlag opera e sulla quale si fa richiamo alle considerazioni sopra esposte, porti a respingere le argomentazioni della difesa della convenuta.

Come detto il settore in cui operano i due soggetti è solo apparentemente diverso: in realtà è sovrapponibile nel senso che Construct Data Verlag opera sul presupposto dello svolgimento dell'attività di Fiera Bolzano ed in scia allo stesso. Infatti la richiesta di sottoscrizione del contratto di pubblicità (pur con tutte le riserve sulla relativa correttezza e trasparenza già espressa da fonti autorevoli) sfrutta per sua stessa natura l'evento fieristico organizzato dalla controparte.

Orbene se l'attività di pubblicità è ingannatoria (e su questo non vi sono dubbi) è ovvio che il solo inserimento e richiamo nei moduli incriminati della denominazione dell'ente organizzatore e delle relative manifestazioni fieristiche, rappresenta indebito sfruttamento dell'altrui denominazione con mezzo illecito e quindi sussumibile nel citato nr. 3 dell'art. 2598 c.c.

Vi è poi come detto anche parziale identità tra le attività dei soggetti coinvolti ove si consideri che la stessa Fiera Bolzano opera a livello di preparazione di un elenco espositori per le proprie manifestazioni e l'attività di Construc Data Verlag è in questo senso concorrenziale in modo scorretto.

Vi sono quindi tutti i presupposti per l'accoglimento delle conclusioni della ricorrente, con provvedimento d'urgenza stante la necessità di un intervento efficace e tempestivo, non compatibile con la durata di un eventuale giudizio di merito.

La richiesta di inibitoria è accompagnata da quella di pubblicazione del provvedimento su due quotidiani locali. Trattasi di una forma di intervento riparatorio senz'altro proporzionata alla situazione di confusione ingenerata con insistenza dalla convenuta stessa.

P.Q.M.

Il Giudice designato, ogni altra diversa istanza ed eccezione respinta, in accoglimento del ricorso

Inibisce

con effetto immediato, a Construct Data Verlag AG con sede in Vösendorf (Austria) il persona del legale rappresentante pro tempore, di utilizzare direttamente od indirettamente (cioè sia come Construct Data Verlag o “Fair Guide” o “Guida degli espositori nel Fair Guide” ovvero “The Exhibitors Fair Guide”) la denominazione di Fiera Bolzano spa o Messe Bozen AG, ovvero di qualsiasi evento fieristico organizzato da Fiera Bolzano, comunque denominato, senza previo consenso della stessa Fiera Bolzano spa – Messe Bozen AG ed ancora di inviare a soggetti espositori, presenti ad eventi fieristici organizzati da Fiera Bolzano spa – Messe Bozen AG, proposte di contratti pubblicitari o comunque inviti per inserzioni pubblicitarie che contengano espresso riferimento e richiamo a Fiera Bolzano spa – Messe Bozen AG come ente organizzatore ovvero ad una delle manifestazioni fieristiche organizzate da Fiera Bolzano spa – Messe Bozen AG. e ciò in relazione alla pubblicazione del catalogo internet denominato “Fair Guide” o “Guida degli Espositori nel Fair Guide” o “The Exhibitors Fair Guide”.

Ordina

la pubblicazione del presente provvedimento per estratto (limitatamente al dispositivo) a spese della parte convenuta per una sola volta, sul quotidiano Alto Adige, edizione di Bolzano e Dolomiten, autorizzando parte ricorrente in caso di inottemperanza, a far eseguire la pubblicazione a proprie spese, con successivo recupero delle stesse;

condanna

parte convenuta al pagamento in favore della ricorrente Fiera Bolzano spa – Messe Bozen AG delle spese della presente procedura che liquida in complessivi euro 2.000,00 per onorari, Euro 1.000,00 per diritti ed euro 200,00 per spese, oltre al rimborso per spese generali (12,5% su diritti ed onorari) CAP ed IVA come per legge.

Bolzano, 3.8.2007

Il Giudice

Dott. Carlo Busato

Questa e-mail contiene informazioni riservate e/o giuridicamente protette.
Nel caso in cui la S.V. non sia il giusto destinatario oppure abbia ricevuto erroneamente questa e-mail, informi immediatamente il mittente e distrugga questa e-mail. Copiare o trasmettere a terzi questa e-mail non é consentito.

Tribunale di Bolzano / Landesgericht Bozen